



I correttivi alla riforma doganale

Premiata la compliance spontanea dei contribuenti, estese le cause di non punibilità delle sanzioni, maggiore proporzionalità e coerenza con le altre sanzioni tributarie: sono questi i principi ispiratori del d.lgs. 81/2025, che ha introdotto importanti modifiche al sistema sanzionatorio doganale. Lo chiarisce la circolare dell'Agenzia delle dogane, 17 giugno 2025, n. 14, che riepiloga le novità del decreto correttivo: dall'innalzamento della soglia penale per l'Iva all'importazione all'aggiornamento delle circostanze aggravanti del contrabbando, fino alla nuova causa di non punibilità per chi regolarizza la dichiarazione doganale errata. Con un'importante precisazione: le novità hanno efficacia retroattiva e si applicano a tutte le violazioni commesse dal 4 ottobre 2024. Riconosciuto il principio del "favor rei", secondo cui si applica la norma successiva più favorevole anche per violazioni anteriori, come ribadito dalla Corte di Cassazione (n. 28737/2024).

Le nuove disposizioni introducono un sistema sanzionatorio più favorevole per gli operatori, accogliendo diverse proposte degli *stakeholder* dopo l'entrata in vigore della riforma doganale. Tra le modifiche principali, l'innalzamento della soglia penale del contrabbando a 100.000 euro per l'Iva all'importazione, allineata con quella dell'Iva interna. Cambiano anche le circostanze aggravanti legate al superamento di soglie monetarie. Fortemente incentivate le procedure interne di conformità, che permettono di controllare anche operazioni concluse per prevenire sanzioni: rilevante è la possibilità di evitare sanzione e confisca presentando un'istanza di revisione di parte. Se l'azienda rileva un errore nella dichiarazione doganale, può

correggerlo spontaneamente, prima di ispezioni, verifiche o accertamenti da parte della Dogana o della Procura europea.

Ampliata anche la causa di non punibilità dell'art. 112 Dnc (all. 1, d.lgs. 141/2024): nei casi di contrabbando puniti con multa, è possibile evitare la sanzione penale pagando tributi e sanzioni tra il 100 e il 200% degli importi contestati. Il decreto correttivo fissa ora un limite temporale, consentendo l'adesione anche dopo l'avvio delle indagini penali. Introdotta inoltre una nuova causa di non punibilità: l'operatore può sanare la violazione penale con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta prima di avere formale conoscenza di verifiche o dell'inizio di un procedimento penale.

Riforma accise: i chiarimenti dell'Agenzia delle dogane sui SOAC

L'Agenzia delle dogane, con la circolare n. 13 del 13 giugno 2025, ha fornito i primi chiarimenti operativi sulla riforma delle accise prevista dal D.Lgs. 43/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026. Al centro della riforma vi è l'introduzione dei Soggetti obbligati accreditati (SOAC), operatori riconosciuti dall'Agenzia per la loro affidabilità e professionalità, cui potrà essere concesso l'esonero totale o parziale dalla cauzione sulle merci introdotte in deposito fiscale accise. Le agevolazioni fiscali previste mirano a ridurre oneri burocratici ed economici, aumentando la competitività degli operatori SOAC.

La circolare precisa che, per la disciplina SOAC, l'attuazione definitiva è subordinata a un Decreto ministeriale che definirà le modalità operative per la domanda di accreditamento, gli standard e i criteri di assegnazione dei punteggi.

Per accedere alla procedura è fondamentale che i richiedenti dimostrino di essere in possesso di requisiti soggettivi precisi: potranno ottenere la qualifica gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici, alcolici e tabacchi, le società operanti in carbone, lignite e coke, nonché venditori e fatturatori di energia elettrica e gas naturale.

Tra i requisiti oggettivi si richiede un'attività continuativa di almeno cinque anni nel settore, assenza di condanne penali per reati tributari, finanziari o fallimentari, di procedimenti concorsuali o gravi violazioni fiscali negli ultimi cinque anni. Nel caso di persone giuridiche, tali requisiti devono essere rispettati dai soggetti apicali e da chi esercita la gestione o il controllo. Le sanzioni amministrative non precludono l'accesso alla procedura, ma possono influenzare la valutazione dell'affidabilità.

L'affidabilità e la professionalità sono valutate su parametri quali la capacità tecnica, l'organizzazione aziendale, la solvibilità finanziaria e l'affidabilità fiscale della filiera dei fornitori. La valutazione si riferisce esclusivamente ai cinque anni antecedenti la domanda e potrà essere supportata da controlli e sopralluoghi da parte dell'Agenzia.

L'accreditamento ha validità quadriennale e l'Agenzia monitorerà costantemente il mantenimento dei requisiti. In caso di compromissione dell'affidabilità, l'autorizzazione potrà essere modificata o revocata. L'operatore, in caso di revoca o revisione, dovrà prestare o adeguare la cauzione sulle merci entro termini specifici, rispettivamente quindici o trenta giorni.

Raffica di dazi e nuove indagini: il 2025 si apre all'insegna della difesa commerciale dell'UE

Il 2025 segna un'intensificazione delle politiche di difesa commerciale dell'Unione europea, con numerose nuove indagini e l'imposizione di dazi antidumping su molti prodotti, soprattutto di origine cinese. Negli ultimi mesi, la Commissione europea ha accelerato l'adozione di misure provvisorie e definitive per tutelare il mercato interno da pratiche di concorrenza sleale, consolidando una tendenza in crescita.

I dazi antidumping non sono semplici tasse doganali, ma strumenti sanzionatori volti a ristabilire condizioni di parità, neutralizzando il dumping, ossia la vendita di beni a prezzi inferiori al loro valore reale. Un altro strumento fondamentale è la registrazione delle importazioni, che consente di monitorare un prodotto e prevede la possibile applicazione retroattiva di dazi, rappresentando un rischio finanziario per le aziende.

Nei primi mesi del 2025, sono stati istituiti dazi provvisori che obbligano gli importatori a costituire garanzie pari al dazio potenziale, con riscossione solo al momento dell'adozione delle misure definitive. Tra i prodotti più rilevanti colpiti da queste misure troviamo la lisina, un additivo per mangimi (codici NC ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 96 per il solfato di lisina e con il codice NC 2922 41 00 per la lisina cloridrato e la soluzione acquosa di lisina) e sui pavimenti multistrato in legno (codice NC ex 4418 75 00), sempre di origine cinese. L'elenco prosegue con le resine epossidiche dalla Cina (codici NC ex 2910 90 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00), le carte decorative (codici NC ex 4802 54 00, ex 4802 55, ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00), l'acido gliossilico (codice NC ex 2918 30 00) e le soles interne in acciaio per calzature (codice NC ex 6406 90 50), tutti prodotti cinesi che ora affrontano dazi preliminari in attesa delle conclusioni delle rispettive inchieste.

Le viti senza capocchia originarie della Repubblica Popolare Cinese, che erano state oggetto di registrazione a fine gennaio, sono ora colpite da un dazio antidumping provvisorio, come stabilito dal Regolamento di esecuzione UE 2025/1189. La misura riguarda i prodotti classificati con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48.

Accanto alle misure provvisorie, sono stati adottati diversi dazi antidumping definitivi, che stabilizzano la protezione su prodotti quali le attrezzature di accesso mobili cinesi, le resine ABS da Corea del Sud e Taiwan, i laminati piatti stagnati e la vanillina cinesi, confermando il focus sulle importazioni da questo Paese.

Infine, la Commissione ha avviato nuove indagini su prodotti come articoli in ghisa da Cina e India, prodotti in fibra di vetro da Egitto e Bahrain, legno compensato dal Brasile, acido fosforoso, acido adipico e pneumatici cinesi, polietilene tereftalato dal Vietnam e 1,4-butandiolo da Stati Uniti e Taiwan.

Export ortofrutta verso UK: stop ai controlli fino al 2027

Il Governo britannico ha prorogato al 31 gennaio 2027 l'entrata in vigore dei nuovi controlli fitosanitari sui prodotti ortofrutticoli "a medio rischio" provenienti da UE, Svizzera e Liechtenstein, rinviando così l'obbligo di certificati fitosanitari e la pre-notifica tramite IPAFFS. Questa misura, accolta positivamente dall'FPC, aiuta a evitare costi aggiuntivi e difficoltà operative, mantenendo stabile la catena di approvvigionamento nel Regno Unito.

Il rinvio si inserisce in un dialogo rinnovato tra UE e Regno Unito, che hanno avviato negoziati per un accordo SPS volto a facilitare gli scambi agroalimentari, ridurre barriere e costi, migliorare la sicurezza alimentare e rafforzare la fiducia dei consumatori, mantenendo un equilibrio tra cooperazione e autonomia normativa.

Frutta e verdura restano esenti dalla tassa d'uso comune nei principali punti d'ingresso, alleggerendo gli oneri logistici.

L'UE rappresenta il principale mercato agroalimentare britannico, ma la Brexit ha ridotto le esportazioni UK del 21%, mentre le importazioni sono aumentate del 7%. Nuovi controlli rischierebbero di peggiorare la situazione, per questo si cercano accordi per semplificare i controlli e ridurre costi e tempi.

Con un'intesa SPS, si prevede l'eliminazione di certificati sanitari, fitosanitari e di ispezione per biologici, con risparmi significativi per le imprese e una maggiore velocità nel commercio. Attualmente, molti prodotti UK e UE sono sottoposti a controlli estesi che verrebbero eliminati, mentre prodotti precedentemente vietati potrebbero tornare a essere scambiati. Restano però controlli rigorosi su carne, latticini, pesce, piante e fiori.

Importazioni, la Ue crea una task force per monitorarle

Nasce un nuovo sistema di sorveglianza per monitorare l'andamento dei flussi di importazione verso l'Unione europea: lo annuncia la Commissione UE, che ha già istituito una *task force* dedicata. L'obiettivo è proteggere gli Stati membri da aumenti improvvisi delle importazioni, che potrebbero destabilizzare il mercato interno, introducendo un numero elevato di prodotti a prezzi eccessivamente ridotti. Il crescente numero di misure restrittive adottate a livello internazionale porta a nuove distorsioni dannose per il commercio, un fenomeno che si realizza quando una quantità significativa di merci che non possono entrare in altri mercati a causa di tariffe elevate e altre restrizioni vengono reindirizzate verso l'Unione europea, spesso a prezzi più bassi e non concorrenziali. Il nuovo sistema di sorveglianza consente alla Commissione europea di monitorare il livello delle importazioni, individuando rapidamente eventuali criticità. Grazie a una serie di informazioni basate sui dati doganali, tale strumento permette di registrare eventuali impennate delle importazioni e adottare misure tempestive ed efficaci per proteggere il mercato interno dell'Unione, tra cui l'adozione di nuove misure di salvaguardia, come dazi antidumping o anti-sovvenzione.

Tra le cause principali dell'attuale aumento delle importazioni verso l'UE vi sono le rigide barriere commerciali imposte dagli Stati Uniti, che spingono soprattutto le esportazioni cinesi verso l'Europa. Secondo uno studio del *National Board of Trade* svedese, la Cina ridurrà le sue esportazioni verso gli USA del 66%, aumentando invece quelle verso l'UE del 7%. Questo fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione delle catene globali del valore, influenzato da un'ondata di protezionismo diffuso: nel solo 2024, secondo *Global Trade Alert*, sono state introdotte 3.774 nuove misure restrittive a livello mondiale. A contribuire ulteriormente, l'avvio di una guerra commerciale da parte del Presidente americano Trump contro la Cina e diversi altri Paesi, inclusa l'Unione europea.

Prende il via lo sdoganamento centralizzato europeo

Via libera allo sdoganamento centralizzato in tutti i 27 Paesi dell'Unione europea: una semplificazione che consente alle aziende certificate AEO-C di effettuare operazioni doganali in tutta Europa interfacciandosi con un solo Ufficio delle dogane, quello territorialmente competente.

Già previsto dal Codice doganale dell'Unione (art. 179 CDU, Reg. UE 952/2013), lo sdoganamento centralizzato ha richiesto anni di coordinamento tra gli Stati membri per diventare pienamente operativo. Con la decisione UE 2023/2879, l'Unione europea ha imposto a tutti i Paesi di completare le procedure necessarie entro il 2 giugno 2025.

L'Italia ha già introdotto una disciplina specifica (circolare ADM 30/10/2024 n. 23/D), definendo requisiti, modalità autorizzative e poteri di controllo. Dal 14 aprile è attivo un ambiente di sperimentazione per testare la procedura a livello nazionale, limitatamente alle dichiarazioni in procedura ordinaria tra Uffici doganali italiani. Al momento, l'accesso allo sdoganamento centralizzato è subordinato all'autorizzazione della Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane, che valuta la presenza di un traffico consolidato su più porti di ingresso. L'attivazione passa tramite *Customs Decision*.

La procedura consente agli operatori AEO di presentare dichiarazioni doganali presso l'Ufficio doganale competente per sede, anche se la merce è introdotta altrove. Un vantaggio rilevante in termini di semplificazione, specialmente nelle aree con competenze doganali frammentate.

Lo sdoganamento centralizzato consente inoltre di accentrare la gestione delle operazioni internazionali presso un unico centro aziendale, specializzato e con un solo interlocutore doganale, migliorando efficienza e riducendo i costi gestionali.

Resta fermo che, sebbene la dichiarazione venga presentata nello Stato membro di sdoganamento, l'Iva va assolta nello Stato membro di arrivo, dove nasce l'obbligo tributario.

CBAM e regolamentazione delle emissioni: confermata la semplificazione UE

Il 19 giugno 2025, Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo sulle modifiche al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), nell'ambito del pacchetto di semplificazione "*Omnibus I*" presentato dalla Commissione europea il 26 febbraio scorso.

Il compromesso tra le due istituzioni conferma la nuova soglia di massa *de minimis* di 50 tonnellate annue, al di sotto della quale gli importatori saranno esentati dagli obblighi CBAM. La nuova soglia sostituirà il precedente criterio basato sul valore delle singole spedizioni (150 euro) e si stima che esenterà circa il 90% degli importatori, in larga parte PMI e operatori occasionali.

Secondo la Commissione europea, l'ambizione climatica rimane invariata: oltre il 99% delle emissioni derivanti dall'importazione di prodotti come ferro, acciaio, alluminio e cemento continuerà a essere coperto dal meccanismo. Per evitare elusioni, sono state incluse misure di salvaguardia volte a garantire che questa soglia non comprometta l'efficacia ambientale del CBAM.

Le modifiche approvate prevedono anche una serie di semplificazioni operative: *i*) una procedura più snella per l'autorizzazione dei dichiaranti CBAM; *ii*) miglioramenti nella metodologia di calcolo delle emissioni incorporate nei prodotti importati; *iii*) una gestione più chiara e alleggerita della responsabilità finanziaria; *iv*) disposizioni anti-abuso per evitare aggiramenti delle regole.

Fondamentale anche l'introduzione di una nuova fase transitoria: l'obbligo di acquisto dei certificati CBAM entrerà in vigore nel 2026, ma l'effettivo acquisto sarà richiesto solo a partire dal 2027, offrendo così un margine di adattamento più ampio alle imprese.

L'accordo ora dovrà essere formalmente approvato e il nuovo regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Deforestazione: l'UE pubblica le liste dei Paesi a rischio

Il 21 maggio 2025, la Commissione europea ha pubblicato le liste dei Paesi a basso e alto rischio di deforestazione, secondo il Regolamento EUDR (2023/1115). I Paesi non inclusi rientrano automaticamente nella categoria a rischio standard.

La classificazione si basa su criteri scientifici: tasso di deforestazione, degrado forestale, espansione agricola e produzione di materie prime. Le imprese dovranno adeguarsi entro il 30 dicembre 2025 (grandi imprese) o 30 giugno 2026 (piccole imprese), applicando una due diligence lungo la filiera.

L'UE impone controlli proporzionali al rischio: 9% per Paesi ad alto rischio, 3% standard, 1% basso. Nei casi di alto rischio, servono verifiche dettagliate e misure di mitigazione. Per i Paesi a basso rischio, basta una due diligence semplificata.

Tra i Paesi ad alto rischio, la Commissione ha incluso, Bielorussia, Corea del Nord, Myanmar e Russia, tutti soggetti a sanzioni internazionali.

Esempi di Paesi considerati a rischio standard sono Indonesia, Malesia, Argentina e Brasile, in quanto non inseriti né nella lista dei Paesi ad alto né in quella dei Paesi a basso rischio.

Infine, rientrano tra i Paesi a basso rischio, Filippine, Thailandia, Cina, India, Regno Unito e Stati Uniti, per i quali è prevista una due diligence semplificata.

Publicato l'elenco dei regolamenti di classificazione UE

La Commissione europea ha pubblicato l'elenco aggiornato al 2025 dei regolamenti di classificazione doganale basati sulla nuova Nomenclatura Combinata. Questo strumento aiuta operatori e dogane UE a garantire un'applicazione uniforme della classificazione delle merci.

I regolamenti, vincolanti per tutti gli Stati membri, definiscono in modo preciso i codici doganali necessari per calcolare i dazi. L'elenco include codici aggiornati, descrizioni delle merci

e le motivazioni giuridiche e tecniche dietro la classificazione, facilitando così il corretto inquadramento delle merci e uniformando le procedure doganali nell'UE.

Dogane: anche con prezzo provvisorio si applica il valore di transazione

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-782/23 del 15 maggio 2025, ha chiarito che anche se al momento dell'importazione il prezzo della merce è provvisorio, va comunque applicato il metodo primario di determinazione del valore doganale, cioè il valore di transazione, quando il prezzo finale può essere calcolato sulla base di parametri oggettivi e predeterminati (ad esempio prezzo medio del carburante o tasso di cambio).

Nel caso specifico, una società lituana aveva dichiarato un valore provvisorio per carburante importato, ma aveva usato un metodo secondario ("fall-back"), mentre l'Agenzia doganale richiedeva l'uso del valore di transazione. La Corte ha confermato che il valore di transazione va usato prioritariamente e che il prezzo provvisorio può essere dichiarato tramite la dichiarazione doganale semplificata, con successivo adeguamento tramite dichiarazione complementare. L'importatore deve dichiarare il valore di transazione anche se provvisorio, ricorrendo alla procedura semplificata, per garantire trasparenza e correttezza nel calcolo dei dazi.

Trump aumenta i dazi sull'acciaio e alluminio al 50%

Dal 4 giugno 2025 sono in vigore gli aumenti dei dazi statunitensi su acciaio e alluminio, che passano dal 25% al 50%. La decisione, annunciata da Trump e formalizzata il 3 maggio, è giustificata dalla necessità di tutelare la sicurezza nazionale e di sostenere l'industria interna, garantendo un adeguato utilizzo della capacità produttiva.

Il dazio del 50% si applica solo alla parte in acciaio o alluminio dei prodotti composti, mentre per le altre componenti restano in vigore i dazi reciproci precedenti. I dazi sono stati introdotti inizialmente a marzo, modificando quelli già in vigore dal 2018.

La base giuridica è la *Section 232 del Trade Expansion Act*, che consente misure per ragioni di sicurezza nazionale, distinta dagli altri dazi bocciati dalla Corte del Commercio Internazionale, come quelli basati sull'IEEPA.

La Casa Bianca ha inviato lettere ai partner commerciali per accelerare accordi bilaterali, mentre l'Europa rischia forti perdite: gli USA sono il secondo mercato di esportazione europeo per acciaio e alluminio, con un valore complessivo di circa 24 miliardi di dollari.

La Corte del Commercio internazionale USA boccia i dazi reciproci

Con la sentenza n. 66 del 28 maggio 2025, la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti (CIT) ha dichiarato illegittimi i dazi reciproci del 10% adottati dal Presidente Trump e in vigore dallo scorso 5 aprile.

La decisione riguarda esclusivamente i dazi imposti sulla base dell'*International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA), tra cui anche le tariffe del 30% contro la Cina e del 25% su Canada e Messico. Restano invece esclusi dalla pronuncia i dazi applicati tramite il *Trade Expansion Act*, come quelli su acciaio, alluminio, automobili e componenti.

Secondo la Corte, i dazi reciproci non sono legittimi per due ragioni principali: da un lato, la competenza spetta al Congresso, e non al Presidente; dall'altro, non esiste una reale emergenza nazionale tale da giustificare il ricorso all'IEEPA. Il deficit commerciale, infatti, non rappresenta una condizione straordinaria. La pronuncia unanime stabilisce, pertanto, un limite rilevante all'utilizzo strumentale della normativa emergenziale per l'imposizione di misure tariffarie generalizzate.

Il Governo USA ha già presentato appello, ottenendo la sospensione temporanea della sentenza, che avrebbe imposto di ritirare i dazi entro dieci giorni. In attesa della decisione definitiva in appello e, eventualmente, della Corte Suprema (dove sei giudici su nove sono repubblicani), non è possibile richiedere rimborsi per i dazi già versati.

L'efficacia della pronuncia non è retroattiva, e i rimborsi potranno essere riconosciuti solo in caso di conferma definitiva dell'illegittimità.

La decisione potrebbe influire in modo rilevante sui rapporti commerciali con l'Unione europea, proprio mentre erano stati minacciati nuovi dazi del 50% su tutte le importazioni UE. Minaccia poi ritirata dopo un confronto diretto tra Trump e i vertici europei. Tuttavia, il Presidente potrebbe ricorrere a basi giuridiche differenti, come le *Section 301 e 232*, già utilizzate per introdurre dazi su altri prodotti.

Deforestazione: le imprese alla prova del regolamento EUDR

Il nuovo Regolamento UE contro la deforestazione (EUDR) segna un cambiamento radicale per tutte le imprese che importano in Europa legno, cacao, caffè, gomma, soia e altri prodotti a rischio. A partire dal 2025, sarà obbligatorio dimostrare che le merci immesse sul mercato europeo non contribuiscano alla deforestazione o al degrado delle foreste. In questo International Trade Talk vengono analizzati: gli obblighi concreti per le imprese europee, gli impatti legali e operativi lungo la catena di fornitura, le implicazioni nei rapporti commerciali internazionali e il ruolo della due diligence e dei controlli documentali. (<https://www.youtube.com/live/Fv9UufgJ-kE>)

Come diventare dichiarante autorizzato CBAM

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism – è il nuovo strumento introdotto dall'Unione Europea per regolamentare le importazioni di beni ad alta intensità di emissioni di carbonio. Dal 2026, solo i soggetti autorizzati potranno continuare a operare come importatori di tali prodotti. Durante questo incontro, si analizza la figura del Dichiarante autorizzato CBAM, i requisiti richiesti, la procedura per ottenere l'autorizzazione e le principali responsabilità connesse al nuovo sistema. Un approfondimento tecnico e normativo essenziale per aziende,

spedizionieri, doganalisti e consulenti che operano con l'estero. (<https://www.youtube.com/watch?v=muoCdL2vcJQ>)

Guerra dei dazi: cosa cambia dopo il 9 luglio?

Il 9 luglio 2025 potrebbe diventare una data spartiacque per chi opera nel commercio internazionale. L'Amministrazione Trump è attesa all'annuncio di nuove misure tariffarie contro le importazioni europee, e molti settori strategici del nostro Made in Italy rischiano di finire nel mirino. Che impatto avrà tutto questo sulle imprese italiane? Quali saranno le risposte dell'Unione Europea? E soprattutto, come possono prepararsi concretamente gli operatori economici?

ARcom Formazione propone un webinar gratuito in diretta, il 10 luglio alle ore 15:00, a poche ore dagli annunci ufficiali. Un'occasione per capire subito cosa sta accadendo – e cosa fare. (<https://www.youtube.com/watch?v=jtCAJ14491Y9>)

È online il nuovo sito dello Studio Legale Armella & Associati

Scopri la storia dello Studio, le sue aree di competenza, i profili dei professionisti, la sezione News con aggiornamenti e approfondimenti, oltre a una raccolta completa delle pubblicazioni su diritto doganale, tributario, contenzioso, fiscalità internazionale, Iva, accise e compliance. (<https://studioarmella.it/>)

Studio Legale Armella & Associati

Milano, Via Torino 15

Genova, Piazza De Ferrari 4

Contatti

armella@studioarmella.com

www.studioarmella.it